

## REQUISITI

### I RICHIEDENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO, SIA AL MOMENTO DELLA DOMANDA SIA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, DEI SEGUENTI REQUISITI:

- a) **avere la cittadinanza italiana** o di uno Stato appartenente all'**Unione Europea**, oppure di **altro Stato**, purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40 comma 6 della D.Lgs 25.07.1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- b) **avere la residenza anagrafica** o esercitare l'**attività lavorativa**, esclusiva o prevalente, da almeno 2 anni, in uno dei sette comuni della provincia di Prato;
- c) **non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio della Regione Toscana. E'adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile (intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre) sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;
- d) **non essere titolari di diritti di proprietà, uso, usufrutto ed abitazione** su immobili, anche sfitti, **ubicati in qualsiasi località**, il cui valore catastale sia: non superiore ad €. 415,00 al mq. per i nuclei familiari fino a due persone; non superiore ad €. 520,00 al mq. per nuclei familiari fino a quattro persone; non superiore ad €. 725,00 al mq. per nuclei familiari fino a sei persone;
- e) sono in ogni caso esclusi coloro che abbiano già ottenuto a qualsiasi titolo contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero abbiano ottenuto, in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, abitazione, proprietà o con patto di futura vendita di altri alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello stato, delle regioni o di altri enti pubblici, nonché con i mutui di cui alla Legge 715/1950 (con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile, o perito, senza dar luogo al risarcimento del danno). Per gli alloggi destinati alla locazione, l'assegnazione in uso o in abitazione non è motivo di esclusione purché la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto;
- f) **aver percepito nell'anno 2010 un reddito annuo** complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 457/1978 e s.m.i. (il suddetto articolo prevede che il reddito complessivo del nucleo sia diminuito di € 516,45 (lire un milione) per ogni figlio a carico; inoltre, qualora alla formazione del

reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per figli a carico, sono calcolati nella misura del 60%), **non superiore ad €. 30.000,00 (reddito convenzionale) e non inferiore al limite massimo per l'accesso agli alloggi di E.R.P. stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 669 del 01.08.2011 (€ 15.320,00).** Si precisa che per il limite minimo di accesso si tiene conto del reddito familiare effettivo (senza gli abbattimenti previsti dall'art. 21 della L. 457/78).

Tale limite minimo non si applica agli ultra sessantacinquenni che vivano da sole o il cui nucleo familiare sia composto al massimo da due persone.

La permanenza di tale requisito sarà verificata al momento dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, con riferimento al reddito percepito nell'anno immediatamente precedente.

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare, si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti anagrafici del nucleo stesso, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'art. 11 D.P.R. 917/1986 e s.m.i.. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse.

Per **nucleo familiare** si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno parte altresì del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i collaterali fino al terzo grado purché la stabile convivenza anagrafica con il richiedente abbia avuto inizio due anni prima della data di pubblicazione dell'Avviso. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione (oppure omologazione del Tribunale). Nel caso di figli conviventi coniugati ovvero di nuovi nuclei familiari o situazioni equiparate che intendono concorrere autonomamente alla fruizione dei benefici, l'accertamento dei requisiti soggettivi si valuta sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di appartenenza.

Possono partecipare all'Avviso i nubendi non anagraficamente conviventi purché dichiarino, nelle forme di legge, che intendono sposarsi entro un anno dalla pubblicazione dell'Avviso ed il matrimonio venga effettivamente celebrato entro tale termine a pena di decadenza.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti sia al momento della pubblicazione dell'Avviso sia al momento della stipula del relativo contratto e, relativamente alle lettere c) e d) (titolarità di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione), per l'intera durata del contratto di locazione.